

WORKSHOP

di archeologia classica

Periodico annuale

Direttore

ANDREA CARANDINI · EMANUELE GRECO

Comitato scientifico

CLEMENTINA PANELLA (*segretaria*), MARCELLO BARBANERA,
IDA BALDASSARRE, GILDA BARTOLONI, GIORGIO BEJOR,
JACOPO BONETTO, FRANCO CAMBI, MARIETTE DE VOS,
EUGENIA EQUINI-SCHNEIDER, HENRY HURST, SIMON KEAY,
NOTA KOUROU, EUGENIO LA ROCCA,
ENZO LIPPOLIS, ALEXANDER MAZARAKIS-AENIAN,
DIETER MERTENS, CATHERINE MORGAN, LUISA MUSSO,
JACOPO ORTALLI, HELEN PATTERSON, CARLO PAVOLINI,
FABRIZIO PESANDO, ANGELA PONTRANDOLFO,
DANIELA SCAGLIARINI, ALAIN SCHNAPP,
STEFANO TORTORELLA, ANDREW WALLACE-HADRILL,
MARK WILSON-JONES, PATRIZIO PENSABENE,
RENATO PERONI, LUCIA SAGUÌ, EDOARDO TORTORICI,
MONIKA VERZAR, GIULIO VOLPE

Redazione

EMANUELE PAPI (*segretario*), PAOLO CARAFA, FAUSTO LONGO

Segreteria di redazione

MARIA TERESA D'ALESSIO (*segretaria*),
DUNIA FILIPPI, ANNALISA POLOSA

★

«Workshop di Archeologia Classica» is a Peer-Reviewed Journal.

WORKSHOP

di archeologia classica

Paesaggi, costruzioni, reperti

Annuario internazionale
diretto da ANDREA CARANDINI
e EMANUELE GRECO

6 · 2009



PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMIX

Amministrazione e abbonamenti
FABRIZIO SERRA EDITORE®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, fse@libraweb.net

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

*Print and/or Online official subscription prices are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*)

★

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 15 del 15 settembre 2004
Direttore responsabile: Fabrizio Serra

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della *Fabrizio Serra editore*®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2009 by *Fabrizio Serra editore*®, Pisa · Roma

www.libraweb.net

ISSN 1724-9120
ISSN ELETTRONICO 1825-2451

SOMMARIO

ROSARIO MARIA ANZALONE, <i>Gestione delle risorse idriche e depositi di consacrazione di cisterne: il caso di Himera</i>	9
MARCELLO BARBANERA, <i>Dikaios eros?</i>	53
LUIGI FINOCCHIETTI, <i>Il distretto tarantino in età greca</i>	65
GIADA FATUCCI, <i>La Curia Iulia. Una proposta di ricostruzione</i>	113
FABIOLA FRAIOLI, <i>Domus tardo-repubblicane di Roma tra Velia e Carinae</i>	123
DANIELA BRUNO, <i>Una basilica sul portico delle Danaidi</i>	137
MARIA CRISTINA CAPANNA, <i>Il complesso severiano del Quirinale</i>	157

RECENSIONI

ALEXANDRE GRANDAZZI, <i>Alba Longa, Histoire d'une legende</i> (BEFAR 2009) (Marco Pacciarelli)	165
---	-----

DISCUSSIONI

TIMOTHY PETER WISEMAN, <i>A Historian of a certain English type</i>	175
FAUSTO LONGO, <i>Ricercatore universitario? No, professore a basso costo pre-pensionabile. Riflessione sullo stato giuridico dei ricercatori</i>	179
MARCELLO BARBANERA, <i>Cronache da un altro mondo (dal nuovo)</i>	195

RICERCATORE UNIVERSITARIO?
NO, PROFESSORE A BASSO COSTO
PRE-PENSIONABILE*

RIFLESSIONE SULLO STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI

FAUSTO LONGO**

QUANTA confusione regna all'interno e all'esterno del mondo universitario sulla figura del ricercatore istituita dal DPR 382 del 1980¹ che ne definiva i compiti in maniera molto netta. Al ricercatore si chiedeva di contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria assolvendo a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. L'attività didattica del ricercatore era in sostanza limitata alle integrazioni dei corsi curriculari, alle esercitazioni e alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Il ricercatore, sulla base di questa legge, poteva inoltre partecipare agli esami di profitto solo come cultore della materia e seguire le tesi di laurea, ma non gli era consentito di partecipare alle discussioni in qualità di relatore.

L'introduzione di questa figura, del tutto nuova nel panorama universitario internazionale (e lo è tuttora), forse, almeno nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto costituire il cardine dell'innovazione, ma di fatto finì solo per siglare una separazione inconcepibile nel mondo accademico tra ricerca e didattica, una separazione che ben presto avrebbe mostrato limiti sostanziali. D'altra parte tutti sappiamo come didattica e ricerca siano strettamente correlate dal momento che quest'ultima è alla base della trasmissione del sapere; allo stesso tempo la didattica, quella che fa leva sull'interazione con gli studenti, consente di stimolare e far progredire la ricerca.

Sin dal 1980, in effetti, i ricercatori non si sono mai dedicati solo alle attività di ricerca, così come avviene nel caso di alcuni istituti o centri di studio, ma sono stati ampiamente inseriti dai propri docenti di riferimento, vale a dire i professori titolari della cattedra, nella didattica, seppure non in maniera ufficiale. Gli specialismi dei singoli ricercatori spesso si prestavano ad integrare i corsi monografici delle vecchie

* L'idea di scrivere questo articolo nasce dalle discussioni e dalle riflessioni maturate insieme agli amici e colleghi del Coordinamento dell'Università di Salerno; in particolare ringrazio Libero Sesti Osséo, Giuseppe Caputo, Francesca Dell'Acqua e Stefano Grazzini per aver letto e discusso con me il testo.

** Ricercatore dal 2004 della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Salerno (Coordinamento di Ateneo).

¹ Oltre a definire il ruolo del ricercatore questa legge consentì, attraverso un giudizio di idoneità, ai professori incaricati stabilizzati, assistenti e tecnici laureati, che erano stati reclutati in gran fretta e senza un'adeguata selezione dopo il decreto Malfatti – D.L. 580/1973 –, di essere inquadrati nel ruolo di professori associati, mentre ai contrattisti e agli assegnisti nel ruolo di ricercatore. Come sottolineato da F. Sylos e S. Zapperi, *Lo tsunami dell'università italiana*, in www.lavoce.info del 23 gennaio 2006, l'invecchiamento dei docenti universitari italiani è il risultato della 382/1980 e più in generale della politica universitaria effettuata negli anni '70 quando si diede avvio alla liberalizzazione degli accessi alle facoltà introdotta nel 1969. Su questi aspetti rinvio all'articolo di L. Sesti Osséo, *Da onda a onda: la crisi dell'università*, in *Materiali* 2, 2009, in corso di stampa.

lauree quadriennali con un efficace risultato anche sulla didattica; peccato però che spesso non si trattava di semplici *esercitazioni* o di *sperimentazione di nuove modalità di insegnamento*, ma di vere e proprie sostituzioni, parziali o anche integrali, del professore titolare della cattedra.

A distanza di dieci anni dalla legge 382 il ruolo del ricercatore fu leggermente ridefinito dalla riforma Mattarella (Legge 341/1990, art. 12) che da questo momento in poi permetteva ai ricercatori confermati, *ma solo con il loro consenso*, di ottenere in affidamento supplenze di corsi e moduli che tuttavia non avrebbero dovuto dare diritto ad alcuna riserva di posti a concorso. La legge consentiva inoltre ai ricercatori di essere componenti nelle commissioni di esame di profitto e relatori di tesi di laurea al pari dei professori di I e di II fascia.

Negli anni '90 il mondo dell'università cominciava ad acquisire maggiore consapevolezza dei problemi della società e cercava di aprirsi alle esigenze del mondo del lavoro aumentando e diversificando la qualità dell'offerta formativa. In questa fase i ricercatori, ai quali veniva evidentemente riconosciuta una certa capacità innovativa ed una grande professionalità, cominciano ad essere coinvolti nella didattica. Questo coinvolgimento aumentò ulteriormente dopo l'introduzione della riforma Berlinguer (Legge 210/1998) che sanciva la suddivisione del vecchio corso di laurea in un corso di base di primo livello e in un corso specialistico di secondo livello (il cosiddetto 3 + 2).¹ L'ampliamento dell'offerta formativa determinò, come conseguenza, l'apertura di nuovi corsi di laurea,² quelli della specialistica – oggi magistrale –, con il risultato di un quasi totale 'utilizzo' dei ricercatori nelle attività didattiche per far fronte ai nuovi insegnamenti.

L'impiego non più saltuario dei ricercatori nelle attività didattiche fondamentali portò lentamente alla 'scomparsa' della figura definita dalla legge del 1980. Alle università tutto sommato questa situazione risultava alquanto comoda perché rendeva possibile la moltiplicazione dei corsi di laurea mediante l'utilizzo di ricercatori come *professori a basso costo* o di docenti a contratto come *professori a bassissimo costo*. Tuttavia il ricercatore a tempo indeterminato, restando fermo l'obbligo di contribuire alla ricerca scientifica e lo stipendio equiparato alle sue originarie funzioni, nell'ultimo decennio si è ritrovato ad avere carichi di lavoro del tutto simili (ma in qualche caso anche superiori) a quelli di un professore ordinario o associato, a danno della ricerca e di quei compiti stabiliti a suo tempo dalla legge del 1980 che ne definiva lo stato giuridico. Nello stesso tempo ai compiti di natura didattica via via si andavano aggiungendo anche compiti organizzativi interni alla Facoltà come la partecipazione a numerose commissioni che non hanno mai costituito ufficialmente titolo di merito per l'avanzamento di carriera.

¹ La riforma disegnata da Berlinguer (laurea triennale, biennio specialistico e crediti formativi), le cui linee guida erano state dettate da un'apposita commissione presieduta da Guido Martinotti, fu poi confermata e puntellata dal successivo Ministro Zecchino e infine ripresa dal Ministro Moratti. Molti dei danni causati dalla riforma Berlinguer si devono alla rapidità con la quale fu varata; la riforma fu fatta passare tra le maglie della finanziaria del 1998 in modo da evitare una discussione parlamentare che ne avrebbe rallentato l'approvazione. La commissione Martinotti aveva tuttavia avvisato il Ministro che non era possibile realizzare una riforma così complessa in pochi mesi.

² Dall'a.a. 2000/2001 il numero dei corsi di studio è passato da 3234 a 5734, un aumento che è dipeso dall'avvio generalizzato delle lauree specialistiche: dati Cnvsu del MIUR – dicembre 2008.

D'altra parte già a partire dalla fine degli anni '80 diversi interventi legislativi avevano talmente modificato le mansioni e lo schema retributivo di questa figura da conferirle caratteristiche giuridiche e funzionali non molto diverse da quelle dei professori. Ed in effetti con la Legge 158/1987 si agganciavano le retribuzioni dei ricercatori a quelle degli ordinari e degli associati mentre con le Leggi 168/1989 (art. 16, comma 2) e 127/1997 (artt. 104 e 106) i ricercatori ottennero, con gli ordinari e gli associati, la paritetica rappresentanza rispettivamente nel Senato Accademico Integrato e nel Consiglio Universitario Nazionale. Successivamente con la Legge 4/1999 le mansioni didattiche furono estese anche ai ricercatori non confermati e fu abolita la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell'assegnazione delle supplenze. Sulla base di tali interventi legislativi diverse sigle sindacali e associazioni di categoria nel 1999 richiesero l'approvazione di una legge che istituiva la terza fascia docente; approvato dal Senato il progetto di legge non completò mai l'iter parlamentare.

L'anomalia non sfuggì neppure al Ministro Moratti che, durante il secondo governo Berlusconi (2001-2005), nel porre mano all'ennesima riforma universitaria, tentò di ridefinire la figura del ricercatore. Con la Legge 230 del 2005, di cui non sono mai stati emanati i regolamenti attuativi, venne sancita l'abolizione del ricercatore universitario a tempo indeterminato sostituito dal ricercatore precario, vale a dire da una nuova figura assunta a tempo determinato. Con le nuove disposizioni i vecchi ricercatori diventavano figure ad esaurimento per le quali si auspicava il passaggio a professore associato, tramite giudizio di idoneità nazionale; tuttavia lo Stato prevedeva in deroga che i bandi per il loro reclutamento potevano essere pubblicati fino al 30 settembre 2013. In realtà la figura del ricercatore a tempo determinato non rappresentò una novità dal momento che era stata già istituita da una Circolare Ministeriale del 17 marzo 1997 a firma del Ministro Berlinguer che attribuiva alla figura del ricercatore a tempo determinato compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo ma con programmi temporanei e non permanenti.

La Legge 230 inoltre stabiliva che nel frattempo tutti i ricercatori, che con il loro consenso ottenevano dalle facoltà l'affidamento di corsi e moduli curriculari, avrebbero ricevuto il titolo di professore aggregato, fermo restando l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico.

Come ha chiarito Giovanni Cordini, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università di Pavia e già presidente del Comitato Nazionale Universitario (CNU), ne conseguiva che: **a)** *la qualifica di professore aggregato era attribuita direttamente dalla legge a coloro che si trovavano nelle condizioni indicate e non doveva essere richiesta dal singolo (ricercatore, assistente o tecnico laureato); b)* *le Università e le strutture didattiche non conferivano questo titolo (ma potevano accertare solo la sussistenza dei requisiti previsti dal legislatore) e non dovevano, in nessun caso, effettuare delle valutazioni di merito; c)* *le Università, al più, potevano stilare e aggiornare un elenco dei docenti che si trovavano nella condizione indicata dalla legge, al fine di una pura e semplice ricognizione delle posizioni individuali, dato che la qualità di professore aggregato si perdeva, ove veniva a cessare il corso o il modulo di insegnamento; d)* *l'amministrazione universitaria, sulla base della documentazione di cui era in possesso (dunque senza richiedere alcuna certificazione) poteva determinare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e attestarli negli atti curriculari di ciascuno degli aventi diritto.*

Conseguenza della Legge 230 fu che gli Atenei avrebbero dovuto costituire e aggiornare ogni anno accademico un elenco dei professori aggregati sulla base della documentazione fornita dalle Facoltà (affidamenti, contratti e supplenze ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che rientravano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 11 della legge). Inoltre il titolo di professore aggregato veniva attribuito dalla legge (e *non dagli Atenei come qualcuno ha creduto erroneamente di dedurre*) per cui sarebbe stata sufficiente la semplice ricognizione della posizione giuridica individuale rivestita dal ricercatore, dall'assistente del ruolo ad esaurimento o dal tecnico laureato che soddisfaceva le condizioni di legge. Ciascun avente titolo, dunque, avrebbe potuto richiedere all'amministrazione il semplice riconoscimento dello *status* di professore aggregato per il periodo in cui rivestiva tale qualifica. Tuttavia in alcune università, dove i ricercatori hanno chiesto la formalizzazione del titolo in base alla legge 230, le amministrazioni hanno risposto che in assenza di un regolamento interno non poteva essere rilasciata alcuna 'certificazione'.

Anche in questo caso il titolo di professore assegnato dalla legge non costituisce una novità dal momento che una serie di pareri della Cassazione¹ e del Consiglio di Stato² così come un parere del CUN,³ richiesto esplicitamente dal MIUR, avevano già da tempo chiarito che tutti coloro i quali avevano dalle Facoltà affidamenti e supplenze sono professori limitatamente al periodo dell'incarico o della supplenza.

La successiva riforma Mussi del 2007 non intervenne sui ricercatori, ma indirettamente sancì, in maniera definitiva, l'equiparazione dei ricercatori ai docenti di I e II fascia. Mussi si preoccupò di riformare le classi di laurea di I e II livello, di ridurre il numero degli esami e di bloccare la proliferazione dei corsi di laurea. Per raggiungere questo obiettivo rese obbligatoria la copertura degli insegnamenti con almeno il 50% dei docenti.⁴ Tuttavia la stragrande maggioranza dei corsi di laurea sarebbe stata cancellata se non si fosse ricorso all'ennesimo stratagemma, vale a dire quello di considerare i ricercatori al pari dei docenti. Esito ultimo della riforma fu lo sblocco delle assunzioni dei ricercatori ai quali, in maniera implicita, si chiedeva di andare a

¹ Con parere n° 1742 del 1985 la Cassazione estese l'uso del titolo di professore ai docenti a contratto ai sensi degli artt. 25 e 100 del DPR 382/1980, ma limitatamente al periodo di insegnamento.

² Con sentenza n° 870 del 1991 la Cassazione, a sezioni riunite, ha ritenuto che possono utilizzare il titolo di professori universitari di ruolo, i professori a contratto e coloro ai quali è assegnato un insegnamento universitario, limitatamente al periodo di insegnamento per le due categorie.

³ Con parere del 20/7/2000 il CUN ha sostenuto che il titolo di professore spetta ai professori universitari di ruolo e può essere esteso ad altro personale universitario limitatamente al periodo di effettivo svolgimento dei corsi ottenuti per affidamento dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

⁴ Si legge nel *Nono Rapporto* del Cnvsu del MIUR – dicembre 2008 –, p. 35: «La stragrande proporzione di crediti è oggi coperta da docenti e ricercatori universitari. Infatti, la proporzione di crediti coperti da docenti di ruolo di uno stesso ateneo è del 76,5%, quella coperta da docenti esterni all'ateneo ma appartenenti a ruoli universitari è dell'8,2%, mentre quella coperta da docenti esterni all'ateneo non appartenenti a ruoli universitari è del 15,3%. In realtà esaminando i dati per gruppo di facoltà, riportati nella tabella 1.37 per gli a.a. dal 2001/02 al 2005/06 e nella tabella 1.38 per l'a.a. 2006/07 [le tabelle sono quelle inserite nel rapporto del Cnvsu - Nda], è facile costatare che, sia la proporzione degli insegnamenti ai quali sono attribuiti 4 crediti formativi, che quella degli insegnamenti coperti da docenti e ricercatori universitari, sono molto differenti a seconda dei gruppi di laurea, segno di una forte variabilità di scelte differenti. Ad esempio, la copertura dei crediti è affidata alla docenza extra-accademica per il 33,4% nelle facoltà di Architettura, il 30,8% Scienze motorie, il 28,4% a Sociologia ed il 22,5% a Medicina e Chirurgia. Tale proporzione è minore, invece, nei corsi di studio delle altre discipline».

coprire i corsi curriculari di molti atenei. Il ricorso ai professori a contratto (quelli a bassissimo costo per intenderci) era stato infatti fortemente ridimensionato dalla nuova regolamentazione dei corsi di laurea.¹ La scelta da parte del MIUR di conteggiare anche i ricercatori come docenti a tutti gli effetti per l'ottenimento dei requisiti minimi per l'attivazione dei Corsi di Studio delle università, costituiva l'ennesima contraddizione dal momento che i ricercatori universitari, sulla base dell'attuale stato giuridico, possono anche non accettare l'affidamento di corsi di insegnamento e limitarsi solo alle attività didattiche integrative così come è stabilito dalla legge 382/1980 e dalle successive modifiche. Con la riforma Mussi quasi tutti i ricercatori e la grande maggioranza degli assistenti fuori ruolo, indipendentemente dalle proprie capacità didattiche (e scientifiche) hanno ricevuto in affidamento insegnamenti curriculari; in molte facoltà tali affidamenti vengono inclusi entro i carichi didattici ed assegnati senza alcuna accettazione formale da parte dell'interessato ma attraverso un discutibile silenzio/assenso. Allo stesso tempo non si può ignorare come questa inevitabile apertura della docenza ai ricercatori, purtroppo solo raramente giovanissimi,² tutto sommato non abbia dequalificato la didattica – come qualcuno ha sostenuto; in molti casi l'apertura ai ricercatori ha portato ad un miglioramento dovuto alla presenza di alcuni giovani brillanti, pienamente inseriti nella ricerca internazionale, che hanno contribuito non poco, con la loro competenza, ad un'offerta didattica altrimenti impossibile da proporre, specialmente nelle lauree specialistiche.

Va inoltre aggiunto come il regolamento sul reclutamento di ricercatori e professori della riforma Mussi, basato su merito e valutazione (che avrebbe dovuto porre fine ai concorsi localistici), è rimasto al vaglio della Corte dei Conti; pertanto per i concorsi si ritornò alle regole del '98 che hanno inevitabilmente favorito nuovamente cooptazione e localismo.

Con l'ultimo governo Berlusconi si è tornati a mettere mano alla riforma del sistema universitario e lo si è fatto partendo dal taglio imposto alle università da una legge finanziaria³ che ha comportato una riduzione di oltre un miliardo di euro tra il 2009 e il 2012 del fondo di funzionamento ordinario (FFO). Il taglio era giustificato dalla necessità di riformare il sistema ritenuto ormai al tracollo finanziario a causa dell'indebitamento di numerosi atenei che hanno gestito l'autonomia, assegnata loro dalla legge 537/1993, in maniera del tutto irresponsabile. Invece di avviare una riforma globale che portasse ad un miglioramento effettivo dell'università, possibile solo con un incremento delle risorse finanziarie, e con un vero e proprio processo organico di cambiamento condiviso dal mondo accademico e dalle istituzioni, finalizzato unicamente alla realizzazione di un sistema nazionale statale meritocratico e di qualità, il governo è intervenuto mortificando tutto il mondo universitario. Già prima dei tagli dell'ultima finanziaria le risorse investite nell'Università erano tra le più basse d'Europa: lo 0,6% del PIL a fronte di una media europea dell'1,1%.⁴

¹ Nel 2006 il personale docente non di ruolo era composto da ben 42242 unità, quasi il doppio dei ricercatori in servizio nello stesso anno.

² Sull'età media dei ricercatori si veda la nota 1 a p. 185.

³ Legge 133/2008: *disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

⁴ Dati ufficiali dell'OCSE riferiti al 2005; Rapporto 'Education at Glance 2008'.

Nel mese di novembre del 2008 il governo è nuovamente intervenuto con una decretazione d'urgenza (D.L. 180/2008)¹ per bloccare i concorsi universitari già banditi, per fissare nuove regole sul reclutamento dei professori e ricercatori e per correggere in molti punti, ma in maniera grottesca, la precedente Legge 133. Il mondo dell'università (dalla CRUI² alle associazioni di categoria³) e la straordinaria mobilitazione studentesca dell'autunno scorso avevano chiesto di non tagliare i finanziamenti dal momento che era seriamente a rischio il futuro dell'università pubblica. Il governo, invece, si è limitato a piccoli interventi correttivi come la riduzione del taglio finanziario per il periodo 2009-2012 da un miliardo a poco meno di 700 milioni di euro e a una pasticciata riforma sul reclutamento. Con i tagli il governo si è allontanato dalla media degli altri Paesi europei e dalla prospettiva di aumento di risorse, così come fissato dagli accordi di Lisbona, di cui l'Italia è indegna firmataria. Tale accordo impegnava i Paesi europei a raggiungere progressivamente un investimento nella ricerca pari al 3% del PIL.

L'8 gennaio 2009 il D.L. 180 è divenuto Legge dello Stato (L. 1/2009), ancora una volta senza una seria discussione con il mondo dell'Università e senza un dibattito parlamentare che avrebbe potuto produrre ulteriori, e soprattutto significativi, correttivi. Anche se l'on. Gelmini ha sempre ribadito che lei è disponibile al dialogo, il governo ha di fatto evitato il dibattito parlamentare e soffocato con il voto di fiducia o con la decretazione di urgenza emendamenti e rettifiche avanzate da parlamentari di entrambi gli schieramenti.

Sempre nel corso del mese di novembre del 2008 il governo ha anche presentato le linee guida per l'Università, che sono subito apparse in palese contraddizione con la legislazione messa in atto in questi ultimi mesi. Ed in effetti anche se nel capitolo sul reclutamento e sullo stato giuridico dei docenti (D. 6) si dice esplicitamente che occorre «ripensare il ruolo dei ricercatori universitari, il cui stato giuridico non è allineato alla funzione che la gran parte di essi effettivamente svolge nelle università», il governo non ha fatto assolutamente nulla per superare l'anomalia dello stato giuridico del ricercatore. Con l'ultimo intervento legislativo del 9 gennaio 2009 il Governo ha confermato la rimodulazione del *turnover* giustificandolo come una necessità per favorire il ricambio generazionale.⁴ Chiaramente si è trattato solo di pura e semplice demagogia. Le università hanno bisogno di professori, non di ricercatori-docenti! Possiamo forse sostituire un professore ordinario o associato che va in pensione con un ricercatore (e non è detto che questo sia un giovane!) le cui funzioni fissate per legge sono differenti? La soluzione proposta dal governo, dunque, non porta ad un reale ricambio generazionale (questo si ottiene favorendo l'accesso per i gio-

¹ D.L. 180/2008: *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e la ricerca.*

² Si veda ad esempio la mozione approvata dalla Conferenza dei Rettori in data 23 ottobre 2008: <http://www.cruui.it/HomePage.aspx?ref=1635>.

³ FLC-CGIL, CISL, UILPA-UR, AFAM, UGL, SNALS, CISAL, ANDU, APU, ADI, CNRU.

⁴ Per le università che sono entro i parametri di spesa rispetto al Fondo di Funzionamento Ordinario la Legge 1/2009 ha previsto un allentamento del *turnover* dal 20 al 50% della spesa del personale dell'anno precedente ma con un ulteriore vincolo: almeno il 60% delle risorse liberate deve essere riservato all'assunzione di ricercatori e al massimo il 10% deve essere riservato ai professori ordinari.

vani a tutti livelli accademici)¹ in realtà mira solo a risparmiare attraverso la sostituzione di professori associati e ordinari che guadagnano di più con docenti-ricercatori che guadagnano molto di meno.² A ciò si aggiunga che lo slogan *Fuori i baroni dall'università*, che ha accompagnato l'approvazione in legge del D.L. 180, è tanto forte quanto poco credibile: basti pensare che nelle prossime commissioni di concorso, che saranno effettuate con regole al limite della praticabilità e, per giunta, anche costose (si pensi alle elezioni suppletive che ne conseguiranno), saranno esclusi i ricercatori e gli associati.³ Va inoltre ribadito che il nuovo sistema del sorteggio, ferma restando l'assurda persistenza dei concorsi locali, certamente metterà in crisi i precedenti accordi tra i professori, ma allo stesso tempo creerà i presupposti per nuovi accordi senza di fatto cambiare nulla in tema di cooptazione; anzi il rischio è quello di peggiorare la situazione.⁴ È stato da più parti rilevato come il numero dei professori ordinari in diversi settori scientifici disciplinari non è sufficiente per coprire quello richiesto per ogni singolo concorso determinando il ricorso a professori di aree affini la cui competenza non è assolutamente specifica per il settore in esame, con tutte le conseguenze che questo provocherebbe in termini di correttezza della valutazione. Ed ancora la scelta non motivata di lasciare fuori i ricercatori e gli associati afferenti al settore specifico del singolo concorso dalle prossime commissioni non solo rischia di avere commissari non competenti sorteggiati da aree affini, ma è anche in palese contraddizione con lo slogan del Ministro e del Governo che vuole mettere fuori i 'baroni', vale a dire i professori ordinari che abusano del loro potere,⁵ dall'università. In realtà escludendo associati e ricercatori dalle commissioni, il governo ha finito

¹ Nell'ultimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario (dicembre 2008), p. 3, viene denunciata l'elevata età di ingresso per ciascuna fascia. Inoltre sempre nell'ultimo rapporto si segnala come l'età media dei professori e dei ricercatori non solo è molto elevata ma cresciuta negli ultimi 10 anni nonostante i numerosi concorsi. Più precisamente in questi ultimi 10 anni i docenti con meno di 35 anni sono passati da 2914 (5,8%) a 2768 (4,5% del totale), mentre quelli con età superiore a 65 anni sono passati da 3431 (6,9%) a 6999 (11,3% del totale).

Quella che segue è l'età media dei singoli livelli di docenza dal 1998 e al 2008: ordinari 58,7 → 59,6; associati 52 → 52,8; ricercatori 44 → 45,2. Complessivamente la media è passata da 50,8 a 52 anni. La gerontocrazia è comunque uno dei mali della società italiana, un male che si accompagna sempre al rifiuto del merito come è noto e come è stato ribadito da R. ABRAMAVEL, *Meritocrazia. 4 proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto*, Milano, Garzanti, 2008, in partic. p. 172 e sgg. e p. 250.

² Cfr. P. OSTELLINO, *Il nuovo, pericoloso slogan: risparmiare*, «Il Corriere della Sera», 17.01.2009, p. 36 anche se nell'articolo Ostellino si riferiva essenzialmente al prepensionamento coatto dei ricercatori per cui cfr. *infra*.

³ Per le critiche si veda G. Martinotti, in *Corriere della Sera*, 9 novembre 2008; D. Checchi, *Commissari per caso*, su www.lavoce.info, 14 novembre 2008; B. Gentili, *Il bluff della riforma delle commissioni*, in *Il foglietto*, n° 42, Usi/RdB-Ricerca, 25 novembre 2008. Non condivisibile è invece l'editoriale di F. GIAVAZZI, *Chi ha paura del sorteggio*, pubblicato sul «Corriere della Sera», 11 novembre 2008 perché si limita ad elogiare il nuovo sistema senza esaminare a fondo le terribili conseguenze di questa pasticciata 'soluzione all'italiana'.

⁴ Se accadeva spesso che il vincitore già designato era nella maggioranza dei casi il migliore possibile con il nuovo sistema questo potrebbe non accadere.

⁵ Molti di questi abusi sono denunciati nel lavoro di D. CARLUCCI, A. CASTALDI, *Un Paese di Baroni*, Milano, ChiareLettere, 2008. Il volume è un vero e proprio atto di accusa del sistema universitario italiano che, in ogni caso, non può essere ridotto solo ed esclusivamente ad un concentrato di abusi di potere, favori, logge e truffe. La *questione etica* è senza dubbio un aspetto fondamentale della riforma del sistema che prima o poi dovrà essere affrontato in maniera seria; allo stesso tempo va ribadito che la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'università, dal personale non docente, ai ricercatori e ai professori lavorano in maniera seria e responsabile pur con regole assurde e quei limiti finanziari che tutti conosciamo. Occorre ricordare all'opinione pubblica che i ricercatori e i professori in Italia sono 61865 (dati dicembre 2008).

per favorire i 'baroni' che si voleva mettere al bando e che ora saranno gli unici ad essere pienamente coinvolti nel prossimo meccanismo di reclutamento e a dettare le proprie condizioni (e – come abbiamo visto – non è detto che queste siano migliori rispetto al passato!).¹

Insomma l'on. Ministro ha messo mano ad una riforma che ancora tace sullo stato giuridico del ricercatore. Si tratta di una situazione al limite della tolleranza anche perché nei primi mesi del 2009 è giunta la beffa. Alcune università (Federico II di Napoli, Genova, Siena, Perugia, Firenze, Verona ed altre ancora), per far fronte ai tagli del governo stabiliti dalla legge finanziaria 133 e dal successivo D.L. 180 (oggi legge 1/2009), avvalendosi dell'art. 72, comma 11 della Legge 133, hanno avviato le procedure per il *pensionamento coatto anticipato dei ricercatori* che hanno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva, pensionamento da cui sono invece esentati professori ordinari e associati.² Tale norma avrebbe permesso addirittura il pensionamento di ricercatori che hanno meno di 60 anni, ma raggiungono l'anzianità contributiva prevista in quanto hanno riscattato, a proprie spese, gli anni di laurea ed eventuali altri servizi. L'emendamento, approvato dalla Camera dei Deputati e confermato dal Senato,³ ha scongiurato questa ipotesi dal momento che per 40 anni di anzianità contributiva ora si intendono solo gli anni di servizio realmente compiuti entro l'amministrazione pubblica. Occorre qui ribadire che il problema non è nell'età di pensionamento, sulla quale si potrebbe discutere (e qualcuno ha già cominciato a farlo),⁴ quanto piuttosto nell'irresponsabilità di alcuni atenei di non aver considerato i ricercatori al pari dei docenti; questi sono stati equiparati agli amministrativi nonostante buona parte del carico didattico sia oggi sostenuto dai ricercatori che, in virtù della riforma Moratti e dei regolamenti del MIUR, sono riconosciuti di fatto professori.

Ma allora che fare di fronte a questa incredibile incongruenza e al silenzio della stampa le cui inchieste, spesso incapaci di fare distinzioni,⁵ hanno spesso gettato solo fango sul mondo universitario appoggiando indirettamente (ma forse anche direttamente) un governo che, anziché investire nell'università, come accade negli altri Paesi europei, e avviare una riforma globale dell'intero sistema, ha effettuato tagli dequalificanti e interventi frammentati che alla fine hanno aumentato la confusione

¹ Una ferma contrarietà alle nuove regole del sorteggio è stata denunciata anche dal Coordinamento Nazionale delle Conferenze dei Presidi di Facoltà in una lettera inviata al Ministro Gelmini il 10 novembre 2008.

² Lo scorso 20 gennaio a Roma in un'affollata assemblea del Coordinamento dei Ricercatori dell'Università 'La Sapienza' di Roma, il Rettore Luigi Frati, contrariamente a quanto stava accadendo in altre Università, assicurava che non avrebbe dato avvio ai prepensionamenti dei ricercatori previsti dall'art. 72 della legge 133, uniformando il trattamento con le due fasce dei professori che, come noto, sono esclusi dal provvedimento assieme ai magistrati. La scelta del Rettore Frati è indubbiamente corretta e coerente, ma allo stesso tempo dimostra come gli atenei ormai agiscano in maniera del tutto autonoma e schizofrenica su temi che dovrebbero essere affrontati da una Legge dello Stato.

³ L'emendamento (n. 536 del 11 febbraio 2009) è stato presentato dagli on.li deputati Miotto, Livia Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto. Nell'emendamento è stato chiesto di sostituire al comma 3 le parole «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» con «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni». L'emendamento non è stato più modificato dal Senato che ha approvato la legge nella seduta del 25 febbraio del 2009.

⁴ Cfr. G. CAPUTO, *L'Università delle cattedre grigie*, su www.lavoce.info, 16 gennaio 2009.

⁵ Nonostante i mali del sistema i ricercatori italiani restano tra i più preparati come dimostra una classifica di merito stilata dalla rivista *Nature* nel 2004 e calcolata sulla base del rapporto tra investimenti ricevuti e qualità delle pubblicazioni sulle principali riviste internazionali: D. A. KING, *The Scientific Impact of Nations*, «Nature», 430, 15 luglio 2004.

nell'Università italiana? Non si può ad esempio tollerare che il prof. Roberto Perotti nel suo libro sull'*Università truccata* includa le *lamentele* sulla mancanza di risorse tra i *falsi miti dell'università italiana* o che, senza porsi alcun problema dello stato giuridico del ricercatore, inserisca quest'ultimo tra i docenti di ruolo nel calcolo del rapporto tra studenti/docenti in Italia come se non ci fosse una differenza giuridica (non solo di stipendio!) con i professori associati e ordinari.¹

Davanti allo sfascio del sistema universitario è possibile fare qualcosa di concreto?

I ricercatori universitari in Italia sono 24.438 all'interno di un corpo docente costituito da 61.685 unità.² Attualmente i ricercatori coprono più del 35%³ dei corsi universitari e rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la realizzazione della riforma dell'ordinamento didattico. Allo stato attuale la confusione che esiste tra il ruolo definito dalla legge del 1980 e la prassi penalizza fortemente i ricercatori il cui stato giuridico appare del tutto anomalo e incoerente con i reali compiti che esso svolge. L'impiego massiccio dei ricercatori nella didattica costa meno alle università; ma chi governa gli atenei dovrebbe sapere che in questo modo lo Stato non investe più nei giovani e nella ricerca e, inevitabilmente, si contribuisce a tagliare le gambe al nostro Paese. Né il Governo, né la CRUI, né gli stessi decenti – nella maggior parte incomprensibilmente lontani da qualsiasi impegno civico – hanno sufficientemente riflettuto su questi aspetti e sulle irrimediabili conseguenze.

Molti sostengono che l'unica soluzione sia di riconoscere ai ricercatori la terza fascia di docenza dal momento che insistere su una suddivisione tra professori e ricercatori universitari appare cosa superata dall'evidenza.⁴ Io credo che invece sia il caso di ridefinire le due fasce di docenza esistenti – se non addirittura ridurle ad una – e trasformare i ricercatori in una figura a contratto: in sostanza avere giovani ricercatori che, con più risorse, un adeguato stipendio e senza carichi didattici, si dedichino alla ricerca dimostrando capacità e competenza per poter avanzare nella carriera accademica.⁵ Per questi ricercatori giovani (davvero) non sarebbe più necessario fissare i

¹ R. Perotti, *L'università truccata. Gli scandali del malcostume accademico. Le ricette per rilanciare l'università*, Einaudi, Torino, 2008, p. 35 e sgg.

² I dati citati sono ripresi dal *Nono Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario* – Cnvsu del MIUR – dicembre 2008, p. 68. Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2008) il numero dei professori ordinari e dei ricercatori è aumentato mentre il numero dei professori associati è rimasto costante. Questo ha oggi determinato una composizione quantitativa dei ruoli della docenza per qualifica a 'clessidra' in luogo di quella a 'piramide', ma con alcune differenze da ateneo ad ateneo. Sulla situazione all'estero cfr. A. FUGGETTA, *L'Università ha i suoi miti. Da sfatare*, in www.lavoce.info, 3 dicembre 2008.

³ Il dato è vecchio di alcuni anni. Anche se in aumento questa cifra non dovrebbe discostarsi molto dal vero: cfr. in proposito M. MERAFINA, *La figura del ricercatore Universitario e il DDL Moratti sullo stato giuridico dei Professori Universitari*, www.dsi.uniroma1.it/~cencia/OTTOPROPOSTE/merafina.pdf.

⁴ Sempre nel *Nono Rapporto* del Cnvsu del MIUR – dicembre 2008 – a p. 3 viene segnalata «la sostanziale incoerenza che ha assunto – nel tempo – la distinzione in fasce, rispetto ai presupposti che l'avevano giustificata. Di fatto, la docenza è oggi concepita come una carriera articolata in livelli (stipendiali e solo in parte funzionali, con un modestissimo rilievo in questi aspetti di quelli relativi ad insegnamento e ricerca) e nella quale si scorre spesso senza una reale competizione (ma in ragione, fondamentalmente, di criteri legati alla anzianità)».

⁵ Credo che nella sostanza si possa condividere quanto è stato a suo tempo sostenuto da Angelo Panebianco sul «Corriere della Sera» del 20 gennaio 2004 (*L'Università tenta la svolta*) in cui si commentava il progetto di riforma Moratti. Il sistema che si propone qui non è quello brutale della precarizzazione del posto di ricercatore, così come presente nella legge Moratti, ma piuttosto un sistema basato sulla *tenure track* anglosassone, vale a dire un periodo di prova (4-5 anni) da svolgere nell'ambito di un progetto con obiettivi

requisiti scientifici minimi stabiliti di recente dal CUN dal momento che i commissari dovrebbero valutare le potenzialità dei futuri giovani ricercatori non i risultati di una ricerca che è appena agli inizi; tali requisiti, unitamente alla qualità della didattica (valutazione degli studenti), dovrebbero piuttosto essere utilizzati per la progressione di carriera come anche per l'elezione alle cariche accademiche (direttore di dipartimento, di scuole di specializzazione e di dottorato, presidente di aree didattiche, preside, rettore), per l'accesso ai finanziamenti del MIUR (PRIN, FIRB, FARB, ecc.) e soprattutto per l'inserimento in tutti i tipi di commissioni di concorsi.

Se questa riforma possibile divenisse realtà cosa accadrebbe dei 'vecchi' ricercatori? Questi potrebbero lentamente essere assorbiti mediante concorso dalla (o dalle fasce) di docenza o essere un ruolo ad esaurimento a cui assegnare, a pagamento, eventuali carichi didattici. Non si tratta ovviamente dell'unica soluzione possibile; in ogni caso occorre poter riflettere attentamente sui ruoli della docenza con l'obiettivo di migliorare la ricerca e rendere efficace la didattica.

Per smuovere il mondo accademico, per costringerlo seriamente a riflettere sulla riforma universitaria nel suo complesso e per modificare lo stato giuridico dei docenti occorre che i ricercatori escano definitivamente allo scoperto e raccolgano intorno a sé tutti i professori che vogliono distinguersi da coloro che sono colpevoli della crisi del sistema universitario e che oggi sperano di cavarsela con soluzioni che non risolveranno i problemi. Io ritengo che si debba continuare a credere nell'Università pubblica, a riconoscere ad essa un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, politico ed economico; è per questo che i ricercatori non vogliono essere coinvolti e danneggiati da una crisi che non gli appartiene. Piuttosto vogliono dare un contributo sostanziale alla riforma del sistema universitario, rifiutando ogni meschina forma di mediazione e di convenienza e insistendo su alcuni principi fondanti dell'università: dimensione pubblica, diritto d'istruzione, libertà d'insegnamento e ricerca, rifiuto delle discriminazioni.¹ La Legge 341/1990 (ma anche le successive modifiche) prevede che i ricercatori diano il consenso allo svolgimento di attività didattica frontale (compresi i corsi in affidamento e quelli – molto rari – a pagamento). Se oggi una buona parte dei ricercatori decidesse di dedicarsi esclusivamente alla ricerca e *attenersi ai compiti previsti dalla legge* riconsiderando l'opportunità di continuare *generosamente* a fornire il proprio (ed evidentemente inutile) apporto alla didattica e a tutti gli altri impegni accademici (sedute di laurea, sedute di esame e commissioni di qualsiasi genere), il sistema universitario italiano collasserebbe mettendo in evidenza tutta l'anomalia di un sistema che oggi deve moltissimo proprio alla figura del ricercatore-docente.

Perché dunque non utilizzare l'unico vero strumento legittimo per dare una seria spinta di rinnovamento dell'università italiana? Partecipare al processo di trasformazione del sistema universitario si può fare anche ponendo l'accento sullo stato giuridico dei ricercatori così in palese contraddizione con le funzioni che effettivamente

definiti in maniera chiara; solo una volta raggiunti gli obiettivi, verificati da un'apposita commissione, si otterrebbe il passaggio alla fascia di professore. Come per il mondo anglosassone dovrebbe esistere il divieto per le Università di assumere un proprio laureato o dottore di ricerca se non dopo un periodo di studio certificato lontano dal proprio ateneo; un tale regolamento garantirebbe una mobilità che gioverebbe enormemente al sistema universitario italiano.

¹ La forza di questi principi è ribadita nel bell'articolo di L. SESTO OSSÉO, *Da onda a onda: la crisi dell'università*, «Materiali», 2, 2009, in corso di stampa.

svolgono. *Rinunciare al carico didattico non previsto per legge* può indurre tutti gli organi accademici e il Governo a cambiare rotta. Moltissimi ricercatori si sono già dichiarati disponibili ad una scelta di questo tipo.¹ Non si tratterebbe di uno sciopero, ma di una scelta di coerenza. I ricercatori possono e devono far capire quanto il sistema sia malato e come questo governo si sia affidato solo a slogan vuoti senza essere capace di trovare la soluzione ai veri problemi del mondo universitario.

I 'professori a basso costo' possono e devono partecipare al processo di riforma per un'università meritocratica e di qualità partendo dalla nuova definizione dello stato giuridico di una figura che deve essere totalmente ridisegnata.

Mentre questo articolo era in bozze un emendamento governativo (luglio 2009) ha di fatto reintrodotto il pensionamento forzoso dei dirigenti, del personale ausiliario e anche dei ricercatori universitari. Qualche giorno dopo in alcune università i Consigli di Amministrazione e i Senati Accademici hanno immediatamente deliberato che *i dipendenti, ad esclusione dei professori di I e II fascia, in possesso dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, saranno collocati a riposo*. In sostanza il ricercatore, utilizzato come professore per aumentare l'offerta didattica con costi bassi al quarantesimo anno di contributo tornerà ad essere un semplice ricercatore da mandare in pensione, ovviamente sempre per far tornare i conti non certo per altre ragioni. È forse in questa becera operazione economica, congegnata dal governo ed avvallata dai rettori, il futuro delle università italiane? Quando le università affiancheranno al rigore economico una capacità progettuale che vada oltre i semplici conti di bottega?

APPENDICE

Legge 382/1980

- **Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori**

Comma 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari;
- b) professori associati.

Comma 2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Comma 3. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Comma 4. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.

Comma 5. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

- **Art. 32:**

Comma 1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra ta-

¹ Da tempo i ricercatori di molte università hanno proposto di non offrire più il proprio apporto alla didattica. Così si sono espressi molti ricercatori nei coordinamenti di molti atenei; è il caso, ad esempio, di Verona denunciato nell'articolo di Giulio Mazzilli sul «Corriere del Veneto» del 28 gennaio 2009, p. 13.

li compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

Comma 2. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

Comma 3. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono, determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Comma 4. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Comma 5. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca.

Legge 341/1990

- Art. 12 - Attività di docenza

Comma 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Comma 2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

Comma 3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

Comma 4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

Comma 5. *Omissis.*

Comma 6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto

tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

Circolare Ministeriale del 17.3.1997

Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l'accesso dei giovani alle attività di ricerca

In relazione a numerosi quesiti posti dalle Università al Ministero, ovvero anche informalmente rivolti all'amministrazione da parte di Rettori e presidi di facoltà, circa la normativa applicabile in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, ritengo di dover svolgere alcune considerazioni sia sotto l'aspetto strettamente giuridico sia con riferimento alle opportunità per le università nel momento presente.

Sotto l'aspetto giuridico, vorrei anzitutto richiamare il principio costituzionale dell'autonomia universitaria quale fondamento di un sistema che deve costantemente adeguare e inventare idonei strumenti per raggiungere obiettivi di qualità della formazione, con il solo limite delle leggi dello Stato che lo riguardano.

La legge 9 maggio 1989, n. 168 ha dato attuazione a tale principio prevedendo l'attribuzione della personalità giuridica, il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile agli atenei; all'articolo 6, comma 2 della legge medesima si dispone altresì che "le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento".

Ne deriva in linea generale una capacità di agire assai vasta, limitata dalle norme legislative predette e preordinata alle finalità istituzionali degli Atenei.

Con riferimento più specifico alla tematica in oggetto occorre soffermarsi su due atti normativi di rango primario entrati in vigore quasi contemporaneamente: il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, modificativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In entrambi, rispettivamente all'articolo 17 (che ha modificato, tra l'altro l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/93) e all'articolo 2, commi 23 e 24, si dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi, con eccezione espressa per le istituzioni universitarie.

Tale disposizione non è stata successivamente modificata o integrata, mentre il collegato alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha previsto espressamente all'articolo 1, comma 46, una deroga per le istituzioni universitarie al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Se ne può concludere che, nel quadro della capacità di agire prima indicata, nonché del perseguimento delle finalità istituzionali delle università e delle leggi generali che regolano l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato (legge 18 aprile 1962, n. 230), gli atenei possono ricorrere a tale fattispecie di assunzioni.

Peraltro, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, essa è già prevista ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996, articolo 19, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti.

In ordine alle finalità istituzionali delle università potrebbero pertanto darsi specifiche assunzioni a tempo determinato per le attività di insegnamento e di ricerca: con riferimento alle prime tuttavia la materia è già regolata da disposizioni legislative che espressamente fanno riferimento alle università (articoli 25 e 100 del D.P.R. 382 del 1980), cui pertanto occorre conformarsi (con la conseguenza che ogni ulteriore fattispecie al riguardo dovrà essere prevista per via legislativa). Rimane invece aperta la strada per contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca.

D'altra parte l'attivazione di nuovi contratti a tal fine, con particolare riguardo, all'assunzione di giovani, appare assai opportuna per numerosi e validi motivi:

- a) l'età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l'inventiva e la vitalità nell'intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese;
- b) l'effetto negativo che l'inquadramento in ruolo e in uno stato giuridico di diritto pubblico, con tutte le relative garanzie e rigidità, produce sulla necessaria agilità e produttività delle attività di ricerca;
- c) l'affacciarsi sul mercato del lavoro di una generazione di laureati, tra i quali una fetta significativa in possesso del dottorato di ricerca, che hanno titoli, preparazione e energia per rilanciare la ricerca nazionale, con un potenziale che potrebbe essere dissipato tra lungaggini e pastoie burocratiche.
- d) l'urgenza per le università di avviare programmi di ricerca temporanei, anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.

Al fine peraltro di non ripetere esperienze negative del passato si pongono all'attenzione degli atenei, alcune linee-guida:

- a) stipulino i contratti in oggetto con riferimento ai predetti programmi di ricerca temporanei, con un inizio e una conclusione certa, anche allo scopo di non dare luogo nella sostanza a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con il prevedibile contenzioso che ne segue;
- b) considerata la necessaria organizzazione dell'attività nei nuovi assunti nell'ambito di specifici e preordinati programmi di ricerca, i rapporti di lavoro che si instaurano sono di lavoro subordinato, con relativo trattamento previdenziale e assistenziale, anche allo scopo di attirare giovani che intendono iniziare in modo non precario una carriera lavorativa, pur nella disponibilità alla mobilità professionale e territoriale;
- c) la qualifica del personale da assumere è quella di ricercatore a tempo determinato, con compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti) e con esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale si parametrerà pertanto alla posizione iniziale dei ricercatori di ruolo non confermati e il contratto dovrà avere durata commisurata all'attuazione del programma. Occorrerà distinguere con chiarezza i contratti in oggetto con quelli di cui al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 1996, articolo 19, comma 6 (contratti a termine per programmi di ricerca con personale tecnico fornito di laurea); conseguentemente saranno specificati i titoli di ammissione (dottorato di ricerca o titoli/preparazione/esperienze equivalenti);
- d) siano previste modalità, anche assai snelle, di valutazione comparativa degli aspiranti, con predeterminazione dei criteri di selezione, pubblicità e attenta motivazione degli atti.

Legge 230/2005

-Art. 1

Comma 7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

Comma 8-10. *Omissis.*

Comma 11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svol-

to tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

Comma 12-13. *Omissis.*

Comma 14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Dicembre 2009

(CZ 2 · FG 21)

